



**Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenze (DUVRI)**
Misure adottate per eliminare le interferenze
(Ex Art. 26 D.lgs. n. 81/08)

OGGETTO DELL'APPALTO

**FORNITURA A LOTTO UNICO, COMPRENSIVA DI
INSTALLAZIONE E COLLAUDO, DI ATTREZZATURE SANITARIE,
DESTINATE ALLE NUOVE SALE OPERATORIE DEL PRESIDIO
OSPEDALIERO DI VERBANIA.**

TIPOLOGIA DELL'APPALTO

APPALTO DI LAVORO APPALTO MISTO FORNITURE/SERVIZI
APPALTO DI FORNITURE
APPALTO DI SERVIZI

DURATA DEL CONTRATTO :

COMMITTENTE	ASL VCO – Regione Piemonte – Omegna
SEDE LEGALE	Via Mazzini n. 117, 28887 OMEGNA (VB)
CODICE FISCALE/P.I	00634880033
DATORE DI LAVORO	Dott. Adriano GIACOLETTO
RUP (Responsabile Unico del Procedimento)	Dott. Federico BONISOLI
RESPONSABILE S.P.P.	Dr. ing. Paolo RIBONI
MEDICO COMPETENTE	Dr. Giorgio GAMBAROTTO; Dr. Fabio BIGATTI; Dr. Italo SABATO

IMPRESA APPALTATRICE	
SEDE LEGALE	
CODICE FISCALE/PI	
DATORE DI LAVORO	
RESPONSABILE DELEGATO SICUREZZA	
RESPONSABILE S.P.P.	
MEDICO COMPETENTE	
NOTE	

DATA	REVISIONE
Marzo 2014	00

PREMESSA

Il presente documento (identificato come DUVRI), si configura quale adempimento derivante dall'obbligo del Datore di Lavoro committente, previsto dall'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008, di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra lo stesso e le imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi. Trattasi di un documento mirato alla individuazione dei rischi da *interferenza*, alla loro valutazione ed alla individuazione delle misure da adottare al fine di eliminare o ridurre tali rischi. Si parla d'interferenza nella circostanza in cui si verifica un " contatto rischioso " tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra personale d'impresе diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

Scopo del documento :

- informare le aziende aggiudicatarie della gara di cui al capitolato speciale d'appalto cui questo documento è allegato, dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui saranno chiamate ad operare;
- informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione, protezione ed emergenza adottate dall'ASL VCO nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate dal proprio personale;
- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
- valutare i rischi da interferenze tra i diversi soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nel capitolato speciale d'appalto cui questo documento è allegato ed individuare le misure da mettere in atto ai fini della eliminazione o riduzione di tali rischi.

Conformemente a quanto previsto al comma 3, art. 26, Legge 9 aprile 2008, n. 81, non rientra in tale documento la valutazione dei rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi.

RICHIAMO NORMATIVO

Art. 26. D.Lgs.81/08

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

(Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione)

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica é eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non é possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento é allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti

stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

**AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE –
DETERMINAZIONE 5 marzo 2008**

Si riportano di seguito alcuni passi della determinazione n° 3/2008 (GU n° 64 del 15-3-2008) . Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza.

.....

Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Dal dettato normativo, tuttavia, discende che il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. In esso, dunque, non devono essere riportati i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi. In assenza di interferenze non occorre redigere il DUVRI; tuttavia si ritiene necessario indicare nella documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di offerta) che l'importo degli oneri della sicurezza e' pari a zero. In tal modo, infatti, si rende noto che la valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze e' stata comunque effettuata, anche se solo per escluderne l'esistenza.

Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- *derivanti da sovrapposizioni di piu' attività svolte da operatori di appaltatori diversi;*
- *immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;*
- *esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove e' previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;*
- *derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).*

Si rammenta che la circolare interpretativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 24 del 14 novembre 2007 ha escluso dalla valutazione dei rischi da interferenza le attività che, pur essendo parte del ciclo produttivo aziendale, si svolgano in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente e, quindi, alla possibilità per la Stazione Appaltante di svolgere nei medesimi luoghi gli adempimenti di legge.

.....

Per gli appalti di seguito riportati e' possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza:

- *la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento, come precisato nel seguito);*
- *i servizi per i quali non e' prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per «interno» tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;*
- *i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.*

La citata circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha poi chiarito che il DUVRI e' un documento «dinamico», per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell'espletamento dell'appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate, quali l'intervento di subappalti o di forniture e posa in opera o nel caso di affidamenti a lavoratori autonomi. L'aggiornamento della valutazione dei rischi deve essere inoltre effettuata in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo rese necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto o allorché, in fase di esecuzione del contratto, emerga la necessita' di un aggiornamento del documento. Nei contratti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 494/1996, per i quali occorre redigere il Piano di sicurezza e coordinamento, l'analisi dei rischi

interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di sicurezza e coordinamento e, quindi, in tale evenienza non appare necessaria la redazione del DUVRI.

Infine, si fa presente che il DUVRI è un documento tecnico, che dovrà essere allegato al contratto di appalto, poiché l'appaltatore dovrà espletare le attività ivi previste, volte alla eliminazione dei rischi. Pertanto, esso va considerato alla stessa stregua delle specifiche tecniche (art. 68 del Codice contratti pubblici), in quanto deve consentire pari accesso agli offerenti, non deve comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza e deve, quindi, essere messo a disposizione dei partecipanti alla gara.

Per quantificare i costi della sicurezza da interferenze, in analogia agli appalti di lavori, si può far riferimento, in quanto compatibili, alle misure di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003 inserite nel DUVRI ed in particolare:

- a) gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.);
- b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
- c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);
- d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
- e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima dei costi dovrà essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata con riferimento ad una analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato.

Si precisa che anche nell'ipotesi di subappalto gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d'asta nel relativo contratto tra aggiudicataria e subappaltatore. In tal caso, inoltre, il direttore dell'esecuzione è tenuto a verificare che l'appaltatore committente corrisponda i costi della sicurezza anche all'impresa subappaltatrice. Potrebbe, infine, verificarsi la situazione in cui è prevista la possibilità per gli offerenti di presentare varianti, quando il criterio di aggiudicazione della gara è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 76 del Codice dei contratti pubblici) o quando emerge la necessità di modifiche in corso di esecuzione del contratto derivanti da intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo nei casi stabiliti dal codice (art. 114 del Codice dei contratti pubblici). In tali casi si potrebbe verificare la necessità di modificare il DUVRI, attività che può comportare una rideterminazione degli oneri di sicurezza per interferenza. Al riguardo, si palesa l'opportunità da parte della stazione appaltante di prevedere tra le somme a disposizione una voce relativa ad imprevisti a cui poter attingere anche in tale evenienza. Non è da escludere, infine, che nella fase di cooperazione e coordinamento che precede la stesura finale del DUVRI da allegare al contratto emerga la necessità di apportare modifiche al documento già posto a base d'appalto.

In analogia a quanto previsto dall'art. 131 del codice, relativamente ai lavori, può, quindi, prevedersi in tale fase la possibilità per l'appaltatore di presentare proposte integrative al DUVRI, proposte che naturalmente dovranno rappresentare oggetto di attenta valutazione da parte delle stazioni appaltanti. L'art. 131, comma 2, lettera a) del codice prevede infatti che entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario può presentare alle amministrazioni aggiudicatrici

eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento. Si evidenzia, quindi, l'opportunità di inserire nel capitolato d'oneri una apposita dicitura, la quale indichi che il committente ha redatto (o non ha redatto) il DUVRI e che tale documento potrà essere aggiornato dallo stesso committente, anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro trenta giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.

Costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso

In merito al novellato art. 86, comma 3-bis del Codice dei contratti pubblici, occorre chiarire se i costi della sicurezza non assoggettabili a ribasso siano soltanto quelli relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza oppure siano tutti i costi riguardanti l'applicazione delle misure di sicurezza, ivi compresi quelli a carico dell'impresa connessi ai rischi relativi alle proprie attività.

Per risolvere questa problematica è necessario considerare che le modifiche all'art. 86 del Codice dei contratti pubblici si collocano nell'ambito dei «criteri di valutazione delle offerte anormalmente basse», come recita espressamente la titolazione della disposizione citata. In quest'ottica, il legislatore ha chiesto alla stazione appaltante di valutare, nella verifica della congruità delle offerte, che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza. Quest'ultimo costo, pertanto, deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, servizi e forniture. D'altro canto anche l'art. 87, comma 4, allo stesso riguardo del Codice dei contratti pubblici precisa che «Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e caratteristiche dei servizi e delle forniture».

Va inoltre considerato che la più volte citata Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha precisato che « per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l'obbligo per ciascuna impresa di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta». Infine, occorre rilevare che i rischi dell'attività svolta da ciascuna impresa sono noti alla stessa in maniera puntuale, mentre non è possibile per la stazione appaltante conoscere le diverse realtà organizzative delle imprese che si aggiudicheranno il servizio o la fornitura, realtà cui sono strettamente connessi i rischi delle relative attività.

Sulla base di quanto sopra discende che:

1) per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezziari o dal mercato;

2) per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, essi vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica dell'anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante.

Rispetto alla valutazione dei costi a carico delle imprese di cui al precedente punto 1), si sottolinea che la stessa deve essere effettuata anche in quei casi in cui non si procede alla verifica delle offerte anomale (ad esempio per l'affidamento mediante procedura negoziata).

Alla luce delle precedenti considerazioni l'Autorità ritiene che:

A. per gli appalti di seguito riportati è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza:

a) la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri;



AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

– Viale Mazzini, 117 – OMEGNA (VB)

- b) i servizi per i quali non e' prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per «interno» tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- c) i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.

B. Sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze le misure, in quanto compatibili, di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003 previste nel DUVRI, richiamate in precedenza.

C. Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato.

I costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica dell'anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante.

Ad aggiudicazione avvenuta viene convocata, dal RUP della Direzione Aziendale committente, La **RIUNIONE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E LA VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE.**

La **RIUNIONE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E LA VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE** convocata dal RUP della Direzione Aziendale Committente presso gli uffici del Servizio di Prevenzione e Protezione di via Mazzini 117 a Omegna inizia alle ore del

Sono presenti per il COMMITTENTE:

-
-
-

Sono presenti per conto della ditta APPALTATRICE:

-
-
-

Il **RUP** della parte COMMITTENTE presenta e consegna ai soggetti intervenuti per la parte APPALTATRICE il DOCUMENTO:

“NOTE INFORMATIVE AI SENSI DELL’ART. 26 D. LGS. N. 81/08 – I rischi nell’Azienda Sanitaria Locale VCO e le misure di prevenzione” (note informative per le ditte appaltatrici e per tutto il personale esterno sui rischi per la salute e la sicurezza presenti presso l’A.S.L. VCO).

Copia dell’elaborato viene allegata al presente documento a cura del **RUP** del Committente.

La ditta APPALTATRICE presenta e consegna ai soggetti intervenuti per la parte COMMITTENTE:

Estratto del proprio **Documento di Valutazione dei Rischi** (ex art. 17 e art. 28 D. Lgs. 81/08) dove sono elencati i rischi lavorativi connessi all’attività oggetto dell’appalto.

Copia degli elaborati viene allegata al presente documento.



DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO, LAVORAZIONI E AREE INTERESSATE

L'appalto ha per oggetto la fornitura a lotto unico, comprensiva di installazione e collaudo, di **Attrezzature Sanitarie**, destinate alle nuove Sale Operatorie del Presidio Ospedaliero di Verbania.

La quantità e tipologia della fornitura è come di seguito ripartita:

- **N. 3 PIANO / LETTO OPERATORIO UNIVERSALE**
- **N. 3 CARRELLO TRASPORTO PIANO / LETTO OPERATORIO E COLONNA**
- **N. 3 COLONNA MOBILE PER LETTO / PIANO OPERATORIO UNIVERSALE**
- **N. 3 PENSILE PER ANESTESIA PER S.O.**
- **N. 3 PENSILE PER CHIRURGIA PER S.O.**
- **N. 4 LAMPADA SCIALITICA**

La fornitura avrà inizio, dopo l'aggiudicazione, con le operazioni di consegna e montaggio presso i nuovi locali realizzati con effettuazione dei vari collegamenti agli impianti predisposti. Le varie fasi di espletamento dell'appalto si svolgeranno nella fascia oraria diurna. Durante l'orario di svolgimento delle attività oggetto di appalto, potranno essere presenti i lavoratori dell'azienda ospedaliera, di eventuali altre imprese appaltatrici, oltre che i degenti in trattamento ed i visitatori. Possibili interferenze possono derivare dal momento in cui gli automezzi accedono ai cortili dell'ospedale fino alle fasi di scarico e trasporto delle attrezzature nei nuovi locali. Successivamente, durante le fasi di installazione e montaggio, le possibili interferenze potranno derivare da interventi da eseguirsi sugli impianti e sulle strutture.

Per una dettagliata quantificazione e tipologia della fornitura si rimanda a quanto specificato nel capitolato speciale d'appalto.

POTENZIALI RISCHI DOVUTI AD INTERFERENZA

Nelle successive tabelle è riportata una sintesi dei vari rischi potenziali presenti all'interno delle strutture dell'ASL VCO e i potenziali rischi (o situazioni di rischio) che possono essere introdotti dalla ditta appaltatrice. Non tutti i rischi riportati possono determinare interferenza. Una specifica colonna delle tabelle individua la presenza di tale rischio. Se il rischio da interferenza non è presente non viene sviluppata l'analisi. Nelle tabelle, in corrispondenza dell'apposita colonna, vengono anche individuate le misure di prevenzione e protezione da adottare da parte degli operatori sia della committenza che dell'appaltatore, al fine di eliminare o ridurre il rischio d'interferenza valutato.

I rischi lavorativi correlati ai locali ed alle attività dell'ASL VCO che in essi si svolgono, sono in ogni modo quelli meglio specificati nel documento **"NOTE INFORMATIVE AI SENSI DELL'ART. 26 D. LGS. N. 81/08 – I rischi nell'Azienda Sanitaria Locale VCO e le misure di prevenzione"** (note informative per le ditte appaltatrici e per tutto il personale esterno sui rischi per la salute e la sicurezza presenti presso l'ASL VCO) allegato e parte integrante del presente DUVRI.

RISCHI POTENZIALMENTE INTERFERENTI DELL'ASL VCO

RISCHIO	FATTORI DI RISCHIO ED AMBIENTI	POSSIBILE INTERFERENZA CON ATTIVITA' IN APPALTO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
<p>Biologico</p>	<p>All'interno delle strutture dell'ASL VCO il rischio biologico è prettamente specifico dell'attività sanitaria. E' presente, con differenti livelli potenziali d'esposizione, in quasi tutte le aree. E' un rischio in ogni caso cui è esposto principalmente il personale sanitario. Nelle aree in cui è previsto l'espletamento dell'appalto si può ritenere molto ridotta la possibilità di esposizione degli operatori dell'appaltatore al rischio biologico.</p> <p>Sul documento "Note informative ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 81/2008 – I rischi nell'Azienda Sanitaria Locale VCO e le misure di prevenzione" vengono indicati i luoghi (anche attraverso una classificazione di rischio biologico) e le circostanze in cui un lavoratore della ditta appaltatrice può venire a contatto, e quindi essere esposto al rischio.</p>	<p style="text-align: center;">SI</p>	<p>Il personale esterno che accede ai locali dell'Azienda Sanitaria per effettuare interventi e lavori di qualsiasi tipo, <u>deve preventivamente informarsi dal responsabile dell'attività</u> sui potenziali rischi biologici che possono essere presenti nell'ambiente in cui va ad operare ed indossare, di conseguenza, i DPI previsti.</p> <p>È vietato, al personale di profilo non sanitario, manipolare strumenti od apparecchiature o parti di esse che possono essere contaminate da liquidi biologici. Nel caso si debba comunque intervenire, deve essere prima richiesta al personale del reparto/servizio la pulizia e la decontaminazione delle attrezzature e/o del posto di lavoro.</p> <p>Quando ciò non è possibile, ed in occasione d'interventi di manutenzione cappe o sostituzione filtri, si devono proteggere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le mani con idonei guanti monouso per operare sulle apparecchiature contaminate; b) le vie respiratorie con idonei dispositivi di protezione individuale (facciale filtrante FFP3), qualora sia accertata la possibile presenza di un microrganismo trasmissibile per via aerea; c) il viso e gli occhi con visiera od occhiali di protezione; d) il corpo con camici impermeabili monouso. <p>Per le misure di prevenzione e protezione da adottare si rimanda ai contenuti del documento "NOTE INFORMATIVE AI SENSI DELL'ART. 26 D. LGS. N. 81/08 – I rischi nell'Azienda Sanitaria Locale VCO e le misure di prevenzione" (note informative per le ditte appaltatrici e per tutto il personale esterno sui rischi per la salute e la sicurezza presenti presso l'ASL VCO).</p> <p>All'interno dell'Unità Operativa sono stabiliti i protocolli d'emergenza per il</p>



AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
– Viale Mazzini, 117 – OMEGNA (VB)

			<p>rischio biologico presenti in quei locali. Perciò, in caso d'esposizione o contaminazione accidentale interpellare tempestivamente il personale competente per attivare le procedure necessarie. Per problematiche specifiche è individuata, presso le sedi della Direzione Sanitaria d'ogni Presidio Ospedaliero, la figura dell'Infermiere addetto al controllo e alla sorveglianza delle infezioni ospedaliere cui fare riferimento.</p>
Chimico generale	<p>All'interno delle strutture dell'ASL VCO il rischio chimico risulta prettamente specifico delle attività sanitarie di disinfezione, detersione, sterilizzazione che vengono effettuate anche con sostanze o preparati aventi caratteristiche pericolose. E' particolarmente evidenziato presso le aree dei laboratori (Anatomia Patologica, Laboratori Analisi, ecc...) nei quali oltre a presenza di sostanze potenzialmente pericolose per la salute (solventi, aldeidi, acidi, ecc..) vi è presenza di sostanze infiammabili. E' un rischio comunque cui è esposto principalmente il personale sanitario.</p> <p>Il personale dell'appaltatore presenta un livello d'esposizione a rischio chimico molto basso. Sul documento "Note informative ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 81/2008 – I rischi nell'Azienda Sanitaria Locale VCO e le misure di prevenzione" vengono indicati i luoghi e le circostanze in cui un lavoratore della ditta appaltatrice può venire a contatto, e quindi essere esposto al rischio.</p>	SI	<p>Il personale esterno che accede ai locali dell'Azienda Sanitaria per effettuare interventi e lavori di qualsiasi tipo, deve preventivamente informarsi dal responsabile dell'attività sui potenziali rischi chimici che possono essere presenti nell'ambiente in cui va ad operare.</p> <p>Per far fronte ad eventuali esposizioni di carattere accidentale, il personale della ditta appaltatrice deve indossare adeguati dispositivi di protezione individuale.</p> <p>Gli operatori esterni non devono assolutamente manipolare sostanze e preparati pericolosi nei locali dell'Azienda Sanitaria ASL - VCO e non pertinenti alla loro specifica attività.</p>
Chemioterapici antiblastici		NO	
Amianto		NO	



AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

– Viale Mazzini, 117 – OMEGNA (VB)

Formaldeide		NO	
Gas anestetici		NO	
Radiazioni ionizzanti		NO	
Radiazioni non ionizzanti		NO	
Laser		NO	
Elettrico	<p>In considerazione dei vari periodi di costruzione degli impianti nei diversi edifici dell'Azienda e degli importanti lavori di modifica che sono in corso nella stessa, esistono vari gradi d'adeguamento tecnico degli impianti elettrici esistenti e sebbene il grado di protezione sia mediamente soddisfacente è possibile che in alcune zone gli impianti non siano adeguati alle migliori caratteristiche delle tecnologie oggi disponibili in termini di protezione. E' in corso di realizzazione un piano d'adeguamento. Nei locali oggetto dell'appalto, trattandosi di una nuova ristrutturazione, gli impianti elettrici sono di nuova realizzazione.</p>	SI	<p>Qualora per contratto sia previsto l'utilizzo d'energia elettrica fornita dagli impianti dell'Ente, è necessario che i responsabili tecnici della ditta Appaltatrice prendano conoscenza dal Servizio Tecnico dell'ASL VCO, del livello di protezione degli impianti della zona interessata dai lavori per le eventuali precauzioni tecniche aggiuntive da adottare.</p> <p>Si ricorda che è fatto divieto dalla normativa di effettuare lavori di manutenzione o riparazione su elementi in tensione.</p> <p>Il personale della ditta appaltatrice deve sempre preventivamente verificare lo stato delle prese di collegamento alla rete elettrica.</p> <p>Per l'utilizzo dell'energia elettrica di rete, ai fini dell'esecuzione di lavori, valgono le clausole d'appalto e comunque è bene fare specifica richiesta al Servizio Tecnico Aziendale indicando le necessità tecniche e quanto predisposto per la prevenzione d'incidenti e danneggiamenti.</p>
Meccanico	<p>Utilizzo di sollevatori, transpallets, carrelli, ecc..durante le fasi di scarico, carico e trasporto</p>	SI	<p>Macchine ed attrezzature devono essere utilizzate solo dal personale autorizzato che ha ricevuto specifica formazione. Macchine ed attrezzature devono essere soggette a regolare manutenzione. Non devono essere rimossi i dispositivi di sicurezza e protezione.</p> <p>Il personale non addetto alla movimentazione deve mantenersi a adeguata distanza di sicurezza.</p> <p>Il personale che utilizza macchine ed attrezzature deve essere dotato d'idonei DPI (scarpe antinfortunistiche, guanti di protezione). Sui mezzi di sollevamento deve essere indicata la portata massima: il peso del carico da movimentare deve essere compatibile con tale portata.</p>



AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

– Viale Mazzini, 117 – OMEGNA (VB)

<p>Presenza di cantieri temporanei (rischio generico).</p>	<p>Sono in corso di progettazione e di realizzazione diverse opere d'adeguamento dei Presidi Ospedalieri e delle Strutture Sanitarie. Pertanto vi è la possibilità di presenza di cantieri temporanei allestiti all'interno o all'esterno degli ambienti dell'ASL VCO.</p>	<p>SI</p>	<p>I cantieri temporanei allestiti all'interno o all'esterno degli ambienti dell'ASL VCO rientrano, generalmente, nel campo d'applicazione del Titolo IV del D. Lgs. 81/08. Per tali cantieri deve essere redatto adeguato piano di sicurezza e coordinamento (PSC) che preveda, tra l'altro, tutte le misure necessarie all'eliminazione o riduzione dei rischi da interferenza anche con le attività esterne.</p> <p>In caso d'allestimenti d'ambienti di lavoro che si configurino come un cantiere, non rientranti nel campo d'applicazione del titolo IV D. Lgs. 81/80, devono essere adottate almeno le seguenti misure.</p> <p>L'area oggetto dei lavori deve essere adeguatamente delimitata e recintata. Le aperture devono essere mantenute chiuse a chiave durante le ore non lavorative.</p> <p>La recinzione che impedisce l'accesso agli estranei e che segnala la zona dei lavori deve essere allestita con elementi decorosi e duraturi; sugli accessi devono essere esposti i segnali di divieto d'ingresso a persone non autorizzate. Devono essere adottate misure per impedire che la caduta accidentale di materiali possa costituire pericolo. Recinzioni, sbarramenti, protezioni, segnalazioni e avvisi devono essere mantenuti in buone condizioni e resi ben visibili.</p> <p>L'area in prossimità d'ambienti di lavoro che si configurano come un cantiere, deve essere sempre mantenuta sgombra da materiale e/o attrezzature che potrebbero interferire (anche rischio infortunio) con il transito delle persone.</p> <p>Spetta al Servizio Tecnico dell'ASLVCO la vigilanza ed il controllo della corretta applicazione delle indicazioni riportate. Devono essere immediatamente segnalate al Servizio Tecnico dell'ASL VCO tutte le situazioni di pericolo o le condizioni di deficienza degli impianti, strutture o attrezzature di cui si venga a conoscenza interrompendo, se necessario, l'attività.</p>
---	--	------------------	--



AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

– Viale Mazzini, 117 – OMEGNA (VB)

Incendio	Vedere documento " Note informative ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 81/2008 – I rischi nell'Azienda Sanitaria Locale VCO e le misure di prevenzione"	SI	<p>Il sistema organizzativo di cui si è dotata l'Azienda prevede la presenza di lavoratori specificamente formati ed addestrati che agiscono in accordo con procedure specifiche. Le imprese esterne sono invitate ad osservare quanto previsto dal DM 10/03/1998 e dal DM 18/09/2002 ed in particolare tutte le misure di tipo organizzativo e gestionale: rispetto dell'ordine e della pulizia, osservare rigorosamente i divieti di fumare e utilizzare fiamme libere, non utilizzare prodotti infiammabili, non rimuovere o danneggiare (in questo caso segnalare immediatamente) i mezzi d'estinzione (idranti ed estintori), evitare accumuli di materiale combustibile.</p> <p>Devono altresì essere immediatamente segnalati eventuali danneggiamenti ad impianti elettrici, cavi, apparecchiature ed ogni altra attrezzatura.</p> <p>Non devono essere ostruite le zone di passaggio, le uscite di sicurezza e le vie di fuga.</p> <p>Nei vari reparti e aree dell'Azienda sono esposti pannelli sinottici indicanti le vie d'esodo, le uscite di sicurezza, i mezzi d'estinzione, i numeri telefonici da chiamare per segnalare eventuali situazioni d'emergenza.</p> <p>Si rimanda, per quanto non segnalato, a quanto riportato sul documento "Note informative ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 81/2008 – I rischi nell'Azienda Sanitaria Locale VCO", ed in particolare all'allegato 1 dello stesso.</p>
Investimento	Da movimentazione automezzi, ambulanze, carrelli elevatori, ecc.	SI	<p>Gli automezzi che accedono alle vie di transito esterne dei presidi ospedalieri devono procedere a passo d'uomo. Mantenersi sempre a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose alla segnaletica stradale e di sicurezza. Durante la fase di scarico del materiale deve essere transennata parte dell'area di transito prospiciente il magazzino. Deve essere posto apposito cartello e devono essere posizionate adeguate transenne. Almeno una persona deve essere incaricata di segnalare ai lavoratori l'avvicinarsi d'eventuali automezzi di passaggio.</p>
Rischio inciampo / scivolamento	In considerazione dei vari periodi di costruzione degli immobili dell'Azienda e degli importanti lavori di	SI	<p>Devono essere correttamente utilizzati gli appositi tappeti assorbenti e zerbini ed utilizzate calzature da lavoro con suola antiscivolo.</p>

	<p>modifica che sono in corso nella stessa, esistono vari gradi d'adeguamento tecnico dei percorsi esterni (carrabili e pedonali) ed interni nonché delle pavimentazioni. Sebbene le condizioni dei percorsi e delle pavimentazioni siano mediamente soddisfacenti, è possibile che in alcune zone gli stessi non siano adeguati alle migliori caratteristiche richieste. E' in corso di realizzazione un piano d'adeguamento. Alla presenza di condizioni atmosferiche avverse (pioggia, neve, ecc..) le pavimentazioni possono risultare sdruciolevoli a causa di presenza d'acqua trasportata dalle calzature o dagli ombrelli. Condizioni di pavimentazione sdruciolevole possono inoltre essere presenti a causa di sversamenti accidentali di sostanze liquide causati da attività sanitarie e non.</p>		<p>Qualsiasi versamento accidentale di prodotti liquidi sui pavimenti deve essere immediatamente contenuto e rimosso inibendo il passaggio delle persone.</p>
<p>Aggressione</p>	<p>Alla stregua degli operatori sanitari gli operatori delle ditte appaltatrici sono soggetti al rischio di affrontare un'esperienza di violenza che può consistere in aggressione o altro evento criminoso risultante in lesioni personali importanti. Molti di questi episodi avvengono all'interno d'ospedali, strutture territoriali, in primo luogo servizi per la tossicodipendenza (Ser. T), centri di salute mentale, servizi residenziali e sociali. Tuttavia il rischio d'aggressione è concreto e va ad ogni costo evitato, sia per il bene dell'operatore che per quello dell'utente.</p>	<p style="text-align: center;">SI</p>	<p>E' opportuno che l'accesso presso le aree più a rischio (Ser.T, Centri di Salute Mentale) da parte degli operatori delle ditte appaltatrici avvenga esclusivamente su autorizzazione di un Responsabile di reparto/servizio ed alla presenza di figure professionali (ad esempio, medico o infermiere) che provvedano, in caso di necessità, ad una "mediazione culturale" con l'utente.</p> <p>Non devono essere instaurate discussioni con gli utenti, non lasciare incustoditi materiali ed attrezzature, sospendere il lavoro ed allontanarsi dai locali in caso si manifestino segni d'insofferenza da parte degli utenti/pazienti.</p>

**RISCHI POTENZIALMENTE INTERFERENTI DELLA DITTA APPALTATRICE**

DESCRIZIONE LAVORI O ATTIVITA' CHE POSSONO PRODURRE INTERFERENZA	SI / NO	POSSIBILE INTERFERENZA CON ATTIVITA' ASL VCO (DESCRIZIONE)	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
<input checked="" type="checkbox"/> AREE DI TRANSITO - SPAZI DI LAVORO - SCALE; ILLUMINAZIONE I lavori sono eseguiti all'interno del luogo di lavoro	SI	Le attività svolte dall'appaltatore prevedono svolgimento di attività in aree interne ed attraversamento di spazi comuni durante la fase di trasporto delle apparecchiature ed attrezzature con rischio d'interferenza con personale della committenza, i pazienti, gli utenti vari ed i dipendenti d'altre ditte appaltatrici o convenzionati.	INDICAZIONI GENERALI: Il personale dell'appaltatore: - deve essere munito di tessera di riconoscimento; - deve accedere alle aree aziendali seguendo i dettami previsti dall'ASL VCO; - prima dell'inizio dei lavori devono essere predisposte ed attuate tutte le misure di prevenzione protezione eventualmente necessarie (es. opere provvisorie, delimitazioni, recinzioni, segnaletica, uso di DPI ..) sia per i propri rischi sia per quelli individuati dal committente ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenti; - deve concordare con i responsabili aziendali (Servizio Tecnico, Direzione Sanitaria, Direttori di Reparto, ecc..) le modalità d'accesso alle varie aree nonché i tempi previsti per l'esecuzione degli interventi; - deve attenersi e rispettare le indicazioni della cartellonistica e della segnaletica specifica; - non deve utilizzare, senza autorizzazione, materiali o attrezzature dell'ASL VCO o di ditte terze; Per accedere a locali dell'ASL VCO gli operatori della ditta appaltatrice dovranno rigorosamente attenersi alle indicazioni del Responsabile di reparto o del Coordinatore e dovranno se necessario indossare adeguati dispositivi di protezione individuale in relazione ai potenziali rischi presenti (es. camici, guanti, visiera o occhiali Il personale delle ditte appaltatrici è tenuto a seguire le regole di comportamento e di rispetto dell'utenza riportate negli accordi generali. La ditta e il suo personale dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito ai pazienti ed all'organizzazione e attività svolte dall'Azienda Sanitaria durante l'espletamento del servizio.

**AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO**

– Viale Mazzini, 117 – OMEGNA (VB)

			Conformità scale; controllo e manutenzione, Formazione sul corretto utilizzo. Delimitazione aree di lavoro e confinamento; segnaletica; DPI.
<input checked="" type="checkbox"/> AREE DI TRANSITO - SPAZI DI LAVORO - ILLUMINAZIONE I lavori sono eseguiti all'esterno del luogo di lavoro	SI	Vedere punto precedente	Oltre al punto precedente: Osservanza codice stradale e regolamento di sito. Segnaletica; DPI.
<input checked="" type="checkbox"/> ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI, RUMORE, VIBRAZIONI Interventi murari	SI	Gli interventi previsti per l'installazione delle apparecchiature ed impianti connessi possono richiedere opere murarie con produzione di polveri, rifiuti, rumore, e vibrazioni.	Gli interventi devono sempre essere concordati con il Servizio Tecnico dell'ASL e con la Direzione Sanitaria Ospedaliera che potrà anche valutare l'eventuale necessità di spostare o interrompere temporaneamente l'attività svolta nell'area interessata dall'intervento di manutenzione. Deve essere rigorosamente seguita la procedura per il controllo delle infezioni da Aspergillo nonché tutte le altre misure riportate sul documento "NOTE INFORMATIVE AI SENSI DELL'ART. 26 D. LGS. N. 81/08 – I rischi nell'Azienda Sanitaria Locale VCO e le misure di prevenzione" (note informative per le ditte appaltatrici e per tutto il personale esterno sui rischi per la salute e la sicurezza presenti presso l'ASL VCO). Durante i lavori l'appaltatore deve contenere al massimo l'emissione di rumore o vibrazioni anche attraverso l'utilizzo di apparecchiature o attrezzature rispondenti alla normativa. Nel caso di lavorazioni rumorose, gli ambienti devono essere circoscritti attraverso l'installazione di schermature, pannellature e chiusure delle porte. Durante gli interventi devono essere concordati, con il Servizio Tecnico e la Direzione Sanitaria: - l'eventuale necessità di spegnere o sezionare gli impianti di condizionamento, rilevazione incendio, gas medicali, ecc.. - gli eventuali interventi volti a garantire adeguata sigillatura di bocchette di immissione o aspirazione, finestre, porte, passaggi, collegamenti con locali limitrofi, ecc.. - gli eventuali interventi volti a garantire che non vi sia trasporto di materiale (polveri, sabbia, ecc..) attraverso gli



AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

– Viale Mazzini, 117 – OMEGNA (VB)

			<p>indumenti e le calzature predisponendo, se necessario, adeguata zona filtro per la pulizia;</p> <p>Deve essere predisposta adeguata segnaletica per i percorsi da seguire da parte degli operatori che non interferiscano, o riducano al minimo l'interferenza, con aree sanitarie o spazi comuni adibiti con presenza di pazienti, utente personale della committenza;</p> <p>Il materiale di risulta deve seguire percorsi ben definiti evitando la dispersione di polveri, calcinacci, ecc..</p> <p>La zona di lavoro e quelle limitrofe devono essere soggette a pulizia quotidiana.</p> <p>Formazione sulle attività di produzione, di trasporto e di smaltimento dei materiali di rifiuto;</p> <p>DPI.</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> ALTRI RISCHI / MECCANICO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ALTRI RISCHI / FISICI</p> <p>Interventi sugli impianti</p>	<p>SI</p>	<p>Interventi sugli impianti connessi agli allacciamenti delle utenze.</p>	<p>Gli interventi, in particolare quelli che prevedono eventuale intercettazione delle forniture di gas, acqua, vapore, elettricità ecc.. devono sempre essere concordati con il Servizio Tecnico dell'ASL e con la Direzione Sanitaria Ospedaliera.</p> <p>Devono essere rigorosamente seguite le misure riportate sul documento "NOTE INFORMATIVE AI SENSI DELL'ART. 26 D. LGS. N. 81/08 – I rischi nell'Azienda Sanitaria Locale VCO e le misure di prevenzione" (note informative per le ditte appaltatrici e per tutto il personale esterno sui rischi per la salute e la sicurezza presenti presso l'ASL VCO).</p> <p>Durante le operazioni di demolizione e/o installazione potrebbe essere possibile intercettare accidentalmente le tubazioni d'acqua calda/fredda e tubi adducenti gas medicali (ossigeno, protossido d'azoto, aria medicale).</p> <p>In caso di fuoriuscita dei fluidi liquidi o gassosi, occorrerà:</p> <ul style="list-style-type: none">- sezionare a monte le tubazioni o tamponare la perdita ad esempio schiacciando le estremità dei tubi di rame;- avvertire immediatamente il Servizio Tecnico Aziendale;- in caso di fuoriuscita d'ossigeno o protossido, aerare gli ambienti interessati ed adottare i provvedimenti di cui alle schede di sicurezza dei prodotti. <p><u>Il personale tecnico, prima delle operazioni di demolizione e/o installazione dovrà utilizzare idonee apparecchiature atte ad individuare tubazioni o impianti elettrici sotto traccia.</u></p>



AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

– Viale Mazzini, 117 – OMEGNA (VB)

			Formazione sulle corrette modalità di esecuzione delle lavorazioni; DPI. Protezione delle aree e/o delimitazione con segnaletica.
<input checked="" type="checkbox"/> INCENDIO E' previsto l'uso di fiamme libere	NO		E' vietato l'utilizzo di fiamme libere.
<input checked="" type="checkbox"/> AREE DI TRANSITO - SPAZI DI LAVORO - E' prevista la delimitazione di percorsi o parti d'edificio	SI	Durante il trasporto delle attrezzature possono essere attraversate aree con presenza di persone (utenti, operatori, ecc..). Potrebbe essere necessario delimitare, con segnaletica, la via di transito.	L'area oggetto del transito deve essere sorvegliata attentamente dagli operatori addetti al trasporto. Se necessario deve essere utilizzata apposita segnaletica per delimitare il transito di persone ed evitare possibili contatti con il pubblico e le persone presenti. Devono essere concordati con il Servizio tecnico dell'ASL VCO i percorsi e le aree da delimitare.
<input checked="" type="checkbox"/> ALTRI RISCHI/ CADUTA DALL'ALTO E' previsto utilizzo di ponteggi, trabattelli, impianti di sollevamento, ecc...	SI	Interventi in quota. L'utilizzo di queste attrezzature può determinare rischio di interferenza dovuto principalmente a caduta dall'alto, caduta materiale, intralcio di percorsi, urti accidentali a parti di sostegno, ecc..	L'utilizzo di queste attrezzature rientra, generalmente, nel campo di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. 81/08. Per tali cantieri deve essere redatto adeguato piano di sicurezza e coordinamento (PSC) che preveda, tra l'altro, tutte le misure necessarie all'eliminazione o riduzione dei rischi da interferenza anche con le attività esterne. In caso di allestimenti di interventi non rientranti nel campo di applicazione del titolo IV D. Lgs. 81/80, devono essere adottate almeno le seguenti misure: qualsiasi tipologia di attrezzo utilizzato dall'impresa appaltatrice deve essere conforme e rispondente alle norme tecniche e legislative vigenti. E' vietato l'utilizzo di attrezzature non rispondenti a tali norme. Ponteggi e trabattelli devono essere dotati di adeguato parapetto dotati di tavola fermapiEDE ed in ogni caso rispondenti ai criteri di progettazione previsti ed ai riferimenti normativi vigenti. Le aree in cui vengono utilizzate tali attrezzature devono essere delimitate, se necessario recintate e non accessibili a personale non addetto ai lavori mediante protezione e/o delimitazione con segnaletica. <u>Tutti i lavori che prevedono l'allestimento di ponteggi di qualsiasi tipo o l'utilizzo di trabattelli o impianti di sollevamento devono essere sempre concordati con il Servizio Tecnico dell'ASL VCO .</u>

**AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO**

– Viale Mazzini, 117 – OMEGNA (VB)

<input checked="" type="checkbox"/> RISCHIO CHIMICO E' previsto l'utilizzo di sostanze chimiche (es. vernici, solventi, detergenti, ecc..)	NO		
<input checked="" type="checkbox"/> AREE DI TRANSITO – CARICO/SCARICO Spazi dedicati al carico/scarico dei materiali	SI	Durante le fasi di scarico delle attrezzature dagli automezzi .	<p>I materiali scaricati non devono essere posizionati anche temporaneamente, nei passaggi, in aree antistanti le uscite dagli edifici, innanzi ad impianti antincendio (estintori, idranti, quadri elettrici, quadri di manovra , accessi a cabine).</p> <p><u>In particolare non devono essere intralciati da materiale o automezzi i percorsi alle aree d'emergenza (DEA , Pronto Soccorso , ecc..).</u></p> <p>Le manovre all'interno dell'area di carico e scarico devono essere effettuate con motore al minimo. Durante le fasi di scarico merci, i motori degli automezzi devono essere spenti.</p> <p>Durante la fase di scarico del materiale, l'area deve essere segnalata.</p> <p>Deve essere posto apposito cartello e devono essere posizionate adeguate transenne. Almeno una persona deve essere incaricata di segnalare ai lavoratori l'avvicinarsi d'eventuali automezzi di passaggio.</p> <p>Formazione sul corretto modo di procedere. Delimitazione aree di lavoro e confinamento; Segnaletica.</p>
<input checked="" type="checkbox"/> ALTRI RISCHI / MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI E' prevista movimentazione di merci e carichi con ausilio di macchinari o attrezzature	SI	Durante le fasi di scarico potrebbero essere utilizzati carrelli elevatori, transpallets elettrici o manuali , carrelli , ecc..	<p>Macchine ed attrezzature devono essere utilizzate solo dal personale autorizzato che ha ricevuto specifica formazione.</p> <p>E' fatto assoluto divieto al personale dell'appaltatore di utilizzare attrezzature della Committenza non previste dal contratto d'appalto. In via del tutto eccezionale, qualora quanto previsto al punto precedente debba essere derogato per imprescindibili ragioni concordate con la Committenza, qualsiasi cessione potrà avvenire solo su espressa e motivata autorizzazione scritta.</p> <p>In particolare l'uso del carrello elevatore deve essere consentito esclusivamente ad operatori che hanno frequentato apposito corso di formazione.</p> <p>Macchine ed attrezzature devono essere soggette a regolare manutenzione. Non</p>

			<p>devono essere rimossi i dispositivi di sicurezza e protezione. Il personale non addetto alla movimentazione deve mantenersi a adeguata distanza di sicurezza. Il personale che utilizza macchine ed attrezzature deve essere dotato d'idei DPI (scarpe antinfortunistiche, guanti di protezione). Sui mezzi di sollevamento deve essere indicata la portata massima : il peso del carico da movimentare deve essere compatibile con tale portata. Prima di effettuare qualsiasi tipo di movimentazione dei materiali occorre verificare attentamente la stabilità degli stessi. Le dimensioni dei carrelli di trasporto non devono essere tali da pregiudicare la visibilità dell'operatore che li maneggia. Devono essere utilizzati adeguati DPI (scarpe antinfortunistiche, casco, guanti). Durante la fase di scarico del materiale, l'area deve essere segnalata. Deve essere posto apposito cartello e devono essere posizionate adeguate transenne. Almeno una persona deve essere incaricata di segnalare ai lavoratori l'avvicinarsi d'eventuali automezzi di passaggio.</p> <p>Formazione sull'impiego di attrezzature di trasporto, scarico e sollevamento; Formazione sulla corretta movimentazione Protezione delle aree e/o delimitazione con segnaletica.</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> RISCHIO ELETTRICO E' previsto l'utilizzo d'apparecchi elettrici con collegamento alla rete elettrica</p>	<p align="center">SI</p>	<p>Collegamento apparecchiature ed attrezzature alla rete elettrica.</p>	<p>Per l'utilizzo dell'energia elettrica di rete, ai fini dell'esecuzione di lavori, valgono le clausole d'appalto e comunque è bene fare specifica richiesta al Servizio Tecnico Aziendale indicando le necessità tecniche e quanto predisposto per la prevenzione d'incidenti e danneggiamenti. Le apparecchiature utilizzate dalla ditta appaltatrice devono essere rispondenti alla regola d'arte (es. marchio CE) ed in buono stato di conservazione. Adeguatamente mantenute e soggette a periodici controlli.</p> <p><u>La disattivazione dell'alimentazione elettrica degli impianti alimentanti i locali oggetto degli interventi dovrà essere eseguita previa autorizzazione del Servizio Tecnico Aziendale.</u></p>



AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

– Viale Mazzini, 117 – OMEGNA (VB)

			<p>Il personale esterno durante gli interventi in nessun caso deve utilizzare attrezzature, apparecchiature o strumenti di proprietà dell'Azienda Sanitaria, per le necessità connesse alla propria attività.</p> <p>Devono essere immediatamente segnalate al Servizio Tecnico dell'ASL VCO tutte le situazioni di pericolo o le condizioni di deficienza degli impianti o attrezzature di cui si venga a conoscenza interrompendo, se necessario, l'attività.</p> <p>Non devono essere assolutamente utilizzate apparecchiature elettriche non correlate all'attività svolta.</p> <p>Conformità utensili e attrezzature; manuali di uso e manutenzione; Formazione sul corretto impiego; Delimitazione aree di lavoro; segnaletica; DPI.</p>
<input checked="" type="checkbox"/> RETI DISTRIBUZIONE E' prevista interruzione alla fornitura d'energia elettrica, gas, acqua e /o disattivazione dei sistemi d'allarme o condizionamento	SI	Solo in alcune circostanze particolari concordate con la Committenza	Si rimanda ai punti precedenti.
<input checked="" type="checkbox"/> ALTRI RISCHI / CADUTA MATERIALI E' presente rischio di caduta materiale dall'alto	SI	Si rimanda alla precedente attività "Utilizzo di ponteggi, trabattelli, impianti di sollevamento"	Si rimanda alla precedente attività " Utilizzo di ponteggi, trabattelli, impianti di sollevamento " Formazione sulla corretta movimentazione Protezione delle aree e/o delimitazione con segnaletica.
<input checked="" type="checkbox"/> MEZZI DI TRASPORTO E' prevista movimentazione di mezzi o automezzi della ditta appaltatrice	SI	Trasporto materiali e attrezzature.	Gli automezzi che accedono alle aree di carico e scarico ed alle vie di transito esterne dei presidi ospedalieri devono procedere a passo d'uomo . Rispettare rigorosamente la segnaletica stradale e di sicurezza. Rispettare i percorsi indicati. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza. Osservanza codice stradale. Formazione su corretto trasporto dei carichi; DPI.
<input checked="" type="checkbox"/> RISCHIO RUMORE E' previsto sviluppo di rumore	SI	Demolizioni, utilizzo di apparecchi elettrici (trapani, seghe, ecc.)	Durante i lavori l'appaltatore deve contenere al massimo l'emissioni di rumore o vibrazioni anche attraverso l'utilizzo di apparecchiature o attrezzature rispondenti alla normativa. Nel caso di lavorazioni rumorose, gli ambienti devono essere circoscritti attraverso l'installazione di schermature, pannellature e chiusure delle porte. Formazione sui rischi specifici; DPI.



ALTRE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE

ACCESSO ALLA STRUTTURA - AREE/LOCALI DOVE DEBBONO ESSERE SVOLTI I LAVORI

Per accedere alle strutture i dipendenti dell'appaltante devono usare gli ingressi indicati in loco dal Responsabile del Servizio Gestore o suo delegato.

Il personale della ditta appaltatrice potrà posteggiare gli automezzi nelle aree di sosta per i fornitori interne e solo se disponibili curando di non intralciare in nessun modo il passaggio degli altri automezzi, in particolare quelli di soccorso.

I percorsi potrebbero subire modifiche per problemi tecnici di cantiere, in tale caso si concorderà con il Responsabile di Processo o suo delegato, gli ingressi alternativi.

ADDETTI PRESENTI IMPRESA APPALTATRICE

Il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito d'apposita **tessera di riconoscimento corredata di fotografia**, contenente le **generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro**; *(si ricorda che i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere l'obbligo prima citato mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territoriale competente, da tenersi sul luogo di lavoro).*

DISPONIBILITÀ DI SERVIZI IGIENICI, MENSA, SPOGLIATOI

Servizi igienici: gli operatori della ditta appaltatrice possono usufruire dei servizi igienici per il pubblico presenti presso le strutture

Mensa: si pone la possibilità di convenzionarsi con la mensa Aziendale e servizi bar presenti o adiacenti alle strutture ospedaliere.

Spogliatoi: necessari SI (VEDERE PLANIMENTRIA ALLEGATA)
 NO

PRIMO INTERVENTO DI PRONTO SOCCORSO/CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Presso tutte le strutture aziendali non ospedaliere vi è presenza di una cassetta di pronto soccorso che può essere utilizzata all'occorrenza dal personale della ditta appaltatrice.

Si concorda che ogni tipo d'infortunio ai propri collaboratori, sarà trattato presso le sedi DEA o del Pronto Soccorso attive sul territorio dell'ASL VCO o tramite attivazione del 118.

COLLOCAZIONE DEGLI APPARECCHI TELEFONICI DA UTILIZZARE PER COMUNICAZIONI INTERNE/ESTERNE

L'impresa APPALTATRICE deve assicurare che i propri collaboratori siano dotati d'apparecchi telefonici portatili, verificando precedentemente che tali mezzi di comunicazione funzionino correttamente (captare il segnale) e non generino interferenze con le apparecchiature elettromedicali.

Presso le aree in cui non è possibile, per problemi d'interferenza con le apparecchiature elettromedicali, l'uso dei telefoni cellulari, è esposta apposita segnaletica. In ogni caso l'uso d'apparecchiature radiorecettori portatili da parte del personale dipendente dall'appaltatore dovrà essere preventivamente autorizzato dal



Servizio Tecnico – Ingegneria Clinica del committente per escludere possibili interferenze radio con le apparecchiature elettromedicali attive nelle strutture sanitarie

ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ DELLA DITTA COMMITTENTE MESSE A DISPOSIZIONE DELL'APPALTANTE CON L'EVENTUALITÀ DELL'USO PROMISCUO

NON PREVISTO X
PREVISTO □

Se previsto utilizzo identificare :

LUOGHI PER IL DEPOSITO DEI MATERIALI DELLA DITTA APPALTATRICE DEI LAVORI

Le aree di stoccaggio temporaneo dei materiali o attrezzature della ditta appaltatrice sono di norma individuate presso le zone di carico / scarico ed i magazzini dei presidi ospedalieri. Devono in ogni caso essere concordate con i referenti del Servizio Tecnico Aziendale e la Direzione Sanitaria.

Il committente non si assume responsabilità per eventuali manomissioni, danneggiamenti di qualsiasi natura e furti delle attrezzature depositate.

Non si devono utilizzare spazi diversi per il deposito di materiali e attrezzature di lavoro da quelli concordati .

Si ricorda che è assolutamente **VIETATO FUMARE IN TUTTI I LOCALI DELL'ASL VCO** ; qualora si fumasse all'esterno il mozzicone deve essere accuratamente spento, prima di gettarlo nei contenitori.

PUNTI DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA OVE È POSSIBILE INSTALLARE QUADRI ELETTRICI DI DERIVAZIONE PER ALLACCIAMENTI

Prima di iniziare i lavori/opere e assolutamente necessario chiedere al **Servizio Tecnico Aziendale** i punti d'allacciamento. Se si utilizzeranno più utenze elettriche la ditta appaltante dovrà predisporre un sottoquadro.

Istruzioni per il personale di cantiere per uso d'impianto elettrico.

- Evitare di intervenire su impianti sotto tensione, non si devono usare delle prese volanti e multiple; se le prolunghe sono su avvolgi cavo si devono srotolare completamente prima dell'uso.
- Se si presenta un'anomalia nell'impianto elettrico segnalarla immediatamente al **Servizio tecnico Aziendale**.
- Non compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti dell'impianto.
- Disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino i passaggi, che corrano per terra lungo i percorsi il più vicino possibile alle pareti per ridurre i rischi d'inciampo o che possano comunque essere danneggiati.
- Verificare sempre l'integrità degli isolamenti prima di impiegare conduttori elettrici per allacciamenti di macchine e utensili.
- L'allacciamento al quadro d'utensili, macchine, altro deve avvenire sulle prese a spina appositamente predisposte (QUADRI DI CANTIERE).



DISPONIBILITÀ DELLE PLANIMETRIE SU RETE: ELETTRICA, TELEFONICA, ACQUA, GAS MEDICALI, IMPIANTI AERAILICI.

Copia delle planimetrie sono disponibili presso il **Servizio Tecnico Aziendale**.

PIANO DI EMERGENZA E/O COMPORTAMENTO DA ADOTTARE IN CASO DI EMERGENZA

Qualora si verificasse un'EMERGENZA il personale delle ditte esterne deve chiamare tempestivamente i centralini degli ospedali:

**N° INTERNO 7777 (0323 – 557612 DA ESTERNO O CELLULARE) OSPEDALE DI VERBANIA;
N° INTERNO 6666 (0324 – 45349 DA ESTERNO O CELLULARE) OSPEDALE DI DOMODOSSOLA;
N° 9 PER STRUTTURE TERRITORIALI).**

per garantire l'avvio delle procedure di emergenza (ATTIVAZIONE PIANO DI EMERGENZA).

E' assolutamente VIETATO il bloccaggio/chiusura con catena o altri sistemi delle porte resistenti a fuoco quali USCITE DI SICUREZZA.

Qualora dovesse esserci un'emergenza soprattutto causata da fumo oltre ad avvisare tempestivamente si esce dai locali della struttura andando via attraverso le scale esterne/interne presenti fino a raggiungere un luogo sicuro, non utilizzare assolutamente gli ascensori in funzione se non quelli per le emergenze. L'eventuale rientro al lavoro verrà impartito dal responsabile della struttura dopo aver verificato con gli organi di competenza la fattibilità del ritorno.

Tutte le procedure di sicurezza che il personale della ditta appaltatrice dei lavori deve seguire in caso di emergenza sono riportate nell'opuscolo in allegato realizzato dal Committente. Tali informazioni saranno trasmesse al personale a cura del RSPP della parte appaltatrice.

Attenersi, in ogni caso , a quanto indicato sul documento " **NOTE INFORMATIVE AI SENSI DELL'ART. 26 D. LGS. n. 81/08 – I rischi nell'Azienda Sanitaria Locale VCO e le misure di prevenzione**" estratto del **Documento di Valutazione dei Rischi dell'ASL VCO** (ex art. 17 e art. 28 D. Lgs. 81/08). In tale documento vengono elencati i principali i rischi lavorativi presenti nelle attività dell'ASL VCO e quanto messo in opera per il miglioramento della sicurezza e salute dei dipendenti e lavoratori in appalto o contratto d'opera.

ZONE INTERESSATE ALLA LAVORAZIONE

Non è consentito nei locali dove si lavora, accumulo di materiali combustibili/infiammabili; in specifico imballaggi vuoti e non si devono ostruire le vie d'esodo, i corridoi e i percorsi. Tali materiali devono essere rimossi alla fine della giornata dalla struttura, a carico della ditta appaltante.

Qualora tale procedura non venisse rispettata il Responsabile Gestore è autorizzato a fermare i lavori fino a quando gli scarti non saranno rimossi.

ACCESSO CONTROLLATO

Ogni accesso ai reparti ospedalieri ed ai servizi diagnostici deve essere **preventivamente autorizzato** dal responsabile di reparto o da suo sostituto.



IL CONTROLLO DELL'UTILIZZO DEI DPI

La ditta appaltatrice tramite il Datore di Lavoro, i Dirigenti ed i Preposti deve consegnare i DPI personali ai propri dipendenti, e deve controllare sul loro utilizzo. Gli stessi DPI devono essere sostituiti nel minor tempo tecnico possibile in caso di deterioramento o smarrimento.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

L'ASL VCO per favorire gli aspetti di formazione / Informazione sulla sicurezza del personale dipendente dell'appaltante fornisce copia del documento " **NOTE INFORMATIVE AI SENSI DELL'ART. 26 D. LGS. n. 81/08 – I rischi nell'Azienda Sanitaria Locale VCO**" estratto del **Documento di Valutazione dei Rischi dell'ASL VCO** (ex art. 17 e art. 28 D. Lgs. 81/08). In tale documento vengono elencati i principali rischi lavorativi presenti nelle attività dell'ASL VCO e quanto messo in opera per il miglioramento della sicurezza e salute dei dipendenti e lavoratori in appalto o contratto d'opera.

Ad integrazione dell'informazione di cui sopra, da parte dell'ASL VCO vengono consegnati i seguenti documenti contenenti le modalità lavorative ed i comportamenti che il personale dipendente deve adottare per la prevenzione d'incidenti ed infortuni.

- Manuale informativo sui rischi per la salute nell'Azienda Sanitaria
- La sicurezza nei laboratori – rischi, norme e procedure
- Direttive aziendali per l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
- Procedura operativa per la corretta gestione dei rifiuti in ospedale PO Domodossola
- Procedura operativa per la corretta gestione dei rifiuti in ospedale PO Verbania
- Procedura operativa per l'impiego di sostanze antisettiche e disinfettanti
- Procedura per la preparazione e trasporto interno dei campioni biologici
- Documento di valutazione del rischio Biologico ASL VCO
- Procedura operativa in caso di contaminazione ambientale con materiale organico
-

(i documenti consegnati sono evidenziati con una croce)

COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA PER ELIMINARE / RIDURRE I RISCHI DA INTERFERENZE

Sulla base della valutazione dei rischi da interferenza individuati ed in relazione alle misure di prevenzione e protezione da adottare ed in precedenza evidenziate :

- NON SI EVIDENZIANO COSTI PER LA SICUREZZA DA RISCHI DA INTERFERENZE
- SI EVIDENZIANO COSTI PER LA SICUREZZA DA RISCHI DA INTERFERENZE

Dettaglio delle voci dei *costi della sicurezza annuali necessari per la eliminazione / riduzione dei rischi da interferenze* :



AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
– Viale Mazzini, 117 – OMEGNA (VB)

Descrizione	Quantità	Importo unitario (€)	Totale (€)
Formazione	A corpo		200
Recinzione mobile da cantiere per delimitazioni aree	A corpo		50
Costo misure di coordinamento (riunioni, sopralluoghi ecc..)	A corpo		150
Altre voci a corpo per imprevisti	A corpo		100
Totale			500

Nel caso di integrazione del presente documento, di varianti proposte in sede di gara o di varianti in corso d'opera che richiedono la definizione o l'aggiornamento del DUVRI, sarà valutata dalla stazione appaltante la riqualificazione dei costi della sicurezza per le interferenze.

ALTRE INFORMAZIONI CHE LE PARTI RITENGONO UTILE CONDIVIDERE AI FINI DELLA SICUREZZA DEL LAVORO / SERVIZIO APPALTATO

I referenti della parte COMMITTENTE segnalano:

-
-

I referenti della ditta APPALTATRICE delle opere/servizi segnalano:

-
-

CRITICITÀ CHE COMMITTENTE ED APPALTATORE RITENGONO DI TENERE SOTTO STRETTO CONTROLLO IN CORSO DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA/SERVIZIO

Sarà cura dei soggetti interessati dare immediata comunicazione al **RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)** - SERVIZIO ISTRUTTORE/GESTORE, che avviserà il SERVIZIO ISTRUTTORE/GESTORE e i Servizi coinvolti, d'ogni eventuale variazione rispetto al presente piano al fine di poter promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui all'art. 26 D. Lvo. 81/08 ed effettuare le revisioni del caso.

Il presente DOCUMENTO CONGIUNTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA sottoscritto dai suoi estensori, VIENE PRESO IN CONSEGNA DAL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO COMMITTENTE (RUP) AFFINCHÉ SIA INSERITO NELLA DOCUMENTAZIONE DI CONTRATTO.



AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
– Viale Mazzini, 117 – OMEGNA (VB)

L'Azienda committente e quella Appaltatrice, nel minor tempo tecnico possibile, provvederanno ad integrare il presente documento, inserendo i seguenti allegati che devono essere da loro redatti.

Azienda Committente :

-
-
-
-

Azienda Appaltatrice:

-
-
-
-

NEL CASO IN CUI SI RAVVISINO CRITICITA' O INTERFERENZE NON PREVENTIVAMENTE CONSIDERATE IN SEDE DI STESURA DEL PRESENTE DUVRI, SIA DA PARTE DEL COMMITTENTE CHE DA PARTE DELL'APPALTATORE , IL PRESENTE DOCUMENTO DOVRA' ESSERE RIFORMULATO CON LE SPECIFICHE INTEGRAZIONI

QUANTO CONCORDATO E SOTTOSCRITTO DALLE PARTI NEL PRESENTE DOCUMENTO HA VALIDITÀ IMMEDIATA A PARTIRE DALLA DATA DI PARTENZA DELLE OPERE e/o DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTATO

VISTO, LETTO ED APPROVATO:

COMMITTENTE (ASL VCO)	Responsabile Gestione delle Forniture e della Logistica - RUP	Dott. Federico BONISOLI	
	Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione	Ing. Paolo RIBONI	
	Responsabile Gestione Infrastrutture e Tecnologie Biomediche	Ing. Mario MATTALIA	
IMPRESA APPALTATRICE E OPERE / SERVIZI	Datore di lavoro o Dirigente delegato alla SICUREZZA		
	Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione		

Omegna li: